



Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -

Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -

Dott. GUGLIELMO GARRI - Rel. Consigliere - **R.G.N. 19917/2021**

Dott. MARIA LAVINIA BUCONI - Consigliere - Cron.

Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere - Rep.

Ud. 18/06/2025
CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19917-2021 proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato

[REDACTED];

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA UNITARIA LOCALE DI PESCARA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall'avvocato [REDACTED];

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 58/2021 della CORTE D'APPELLO di
L'AQUILA, depositata il 14/01/2021 R.G.N. 479/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/06/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Pescara accoglieva parzialmente l'opposizione
avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto alla
Azienda unitaria sanitaria locale di Pescara (d'ora in poi ASL

2025**3169**

Pescara) il pagamento in favore del dottor [REDACTED] della somma lorda di euro 28.075,06, sul presupposto che il predetto [REDACTED] originariamente destinatario di incarico di sostituzione provvisoria presso il presidio sanitario della casa circondariale di [REDACTED] ex art. 50 l. n. 740/1970, aveva di fatto svolto per oltre 10 anni l'incarico di "medico incaricato" del presidio sanitario intramurario dell'istituto penitenziario, con conseguente suo diritto al conseguimento del più favorevole trattamento retributivo correlato alla definitività dell'incarico suddetto.

2. Il Tribunale non riconosceva il diritto del creditore opposto alla percezione dei compensi fissi mensili per il medico incaricato ex artt. 38 e segg. L.740/1970, ma esclusivamente alla percezione dei compensi giornalieri previsti per il medico incaricato provvisorio ex art. 50 per le giornate di effettiva prestazione, indicate nei cartellini ed attestazioni di presenza, procedendo così alla revoca del decreto ingiuntivo opposto e rideterminando la somma dovuta al creditore ingiungente in euro 14.973,37 a titolo di compensi per il periodo dall'ottobre 2016 al settembre 2017.

3. La Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado, rilevando che alla funzione di medico incaricato può accedersi esclusivamente mediante pubblico concorso per titoli bandito di volta in volta per ricoprire i posti vacanti in ogni singolo istituto. Solo ai medici che accedono all'incarico tramite una procedura pubblica è, quindi, riconosciuto il trattamento retributivo previsto dalla legge.

Ad avviso della Corte distrettuale, non può trovare applicazione alla fattispecie in esame il disposto di cui all'articolo 2126 cod. civ., atteso che le prestazioni dei medici incaricati della sostituzione provvisoria presso istituti di prevenzione e pena



non danno luogo a un rapporto di lavoro subordinato tra detti medici e l'amministrazione penitenziaria, ma costituiscono prestazioni d'opera libero professionale coordinata e continuativa di carattere personale inquadrabili tra i rapporti di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. cui non si applica l'articolo 2126 cod. civ..

4. Proponeva ricorso per Cassazione [REDACTED] con due motivi illustrati da memoria, cui resisteva con controricorso l'ASL di Pescara.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va affermata la tardività del controricorso, atteso che lo stesso risulta notificato in data 22/09/2021 e, quindi, oltre il termine prescritto dall'art. 370 c.p.c. nella originaria formula *ratione temporis* applicabile. Ed invero, il ricorso introduttivo è stato notificato in data 13/7/2021 e quindi il termine ultimo per la notifica del controricorso è scaduto nei quaranta giorni successivi ossia in data 22/08/2021.

2. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli articoli 50 e 38 della legge n. 740/1970 in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. La Corte di appello avrebbe erroneamente escluso il riconoscimento della qualifica di medico incaricato, sebbene l'odierno ricorrente avesse svolto la funzione in sostituzione per oltre 10 anni ovvero dal 22 Aprile 2005 sino al 1° Febbraio 2018. Pertanto, la nomina a mezzo di convenzione non sarebbe stata finalizzata a sopperire ad una esigenza eccezionale e provvisoria per il caso di assenza temporanea del medico incaricato, ma avrebbe assicurato lo svolgimento della funzione per un periodo di oltre 10 anni; peraltro, la Corte distrettuale non ha tenuto conto della delibera del direttore generale assunta in data 25 luglio 2008 n. 882, con la quale la Asl di Pescara ha istituito,



nell'ambito del Dipartimento dei Servizi Sanitari ed
Assistenziali, l'Unità Operativa di Medicina Penitenziaria e
nell'ambito della Casa Circondariale di [REDACTED] il Presidio
Sanitario Intramurario con annessa Unità Operativa
Multiprofessionale specifica per la tutela della salute delle
detenute donne ed un servizio Multiprofessionale specifico per
la tutela della salute dei minori. In tale occasione, la Asl ha
nominato il dottor [REDACTED] quale responsabile del
Presidio Sanitario Intramurario e delle annesse Unità Operativa
Multiprofessionale e Servizio Multiprofessionale, per cui
l'odierno ricorrente, a far data dalla suddetta delibera, non ha
svolto funzioni di medico incaricato provvisorio, ma ha assunto
il ruolo di medico incaricato di cui agli articoli 1 e 38 della legge
n. 740/1970.

3. Con il secondo motivo ci si duole della violazione e/o falsa
applicazione dell'articolo 52 D.Lgs. n. 165/2001 in relazione
all'articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

Ad avviso del ricorrente lo svolgimento di fatto di mansioni
proprie di una qualifica, anche non immediatamente superiore
a quella di inquadramento formale, comporta in ogni caso, pur
in assenza di un atto formale, il diritto alla retribuzione propria
di detta qualifica in forza del disposto dell'articolo 52, comma 5
del decreto legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001.

4. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, stante
la loro connessione logico giuridica.

4.1 I motivi - in disparte i profili di eccepita inammissibilità,
laddove argomentano in punto di fatto sulle concrete
caratteristiche del rapporto di lavoro in esame, sollecitando un
sindacato non consentito nella presente sede di legittimità -
sono infondati, in quanto la Corte territoriale non è incorsa nella
dedotta violazione di legge.



In punto di fatto, è pacifico che l'odierno ricorrente ha svolto le funzioni di medico provvisorio (sia pure per un periodo addirittura decennale), incaricato ai sensi dell'art. 50 della legge n. 740 del 1970, in difetto della procedura di reclutamento concorsuale, prescritta per il medico incaricato ai sensi dell'art. 1 della medesima legge.

4.2 In diritto, come già ripetutamente affermato da questa Corte (fra molte, Cass. Sez. L, 24/04/2017, n. 10189), le prestazioni rese dal medico incaricato presso gli istituti di prevenzione e pena non integrano un rapporto di pubblico impiego e sono disciplinate direttamente dalla legge n. 740 del 1970. In particolare, giova qui richiamare la peculiare disciplina di questa figura, siccome puntualmente tratteggiata nel richiamato precedente di questa Corte.

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 740 del 1970, i medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell'amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati; ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della legge stessa, e ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato.

La previsione contenuta nell'art. 2 della legge rinviene la propria ratio nella particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari, la quale, però, non giustifica che all'effettivo godimento di questo beneficio (svolgimento di altro incarico, incompatibile per altri) si riconoscano benefici aggiuntivi, in ordine a specifici aspetti economici, condizioni e



limiti di godimento di singole indennità (cfr., Cass., n.9046 del 2006, richiamata da Cass. n. 10189 del 2017 cit.).

Numero registro generale 19917/2021

Numero sezionale 3169/2025

Numero di raccolta generale 30420/2025

Data pubblicazione 18/11/2025

L'interpretazione seguita da questa Corte è stata richiamata dalla Corte costituzionale, quale espressione di un orientamento consolidato sulla natura autonoma del rapporto di lavoro dei medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena (punto 7 del Considerato in diritto della sentenza n. 76 del 2015 della Corte cost.). Con tale pronuncia il giudice di legittimità delle leggi, nel richiamare i propri precedenti in materia, ha chiarito di aver già «fugato ogni dubbio di legittimità costituzionale della normativa, che differenzia il trattamento dei medici incaricati, chiamati a prestare servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena, rispetto al trattamento degli altri impiegati civili dello Stato (sentenza n. 577 del 1989). Si tratta, invero, di "un rapporto regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo", con una scelta che "non può essere ritenuta irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto stesso" (punto 2. del Considerato in diritto). Tra le caratteristiche, che rendono irriducibile la particolarità di tale rapporto di lavoro, questa Corte annovera la facoltà dei medici incaricati di "esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi"». Analoghe considerazioni sono state espresse dalla Corte cost. anche nella successiva sentenza n. 121 del 2017, nella quale, ancora richiamando un proprio precedente (n. 149 del 2010), ha confermato che le prestazioni rese dai c.d. "medici incaricati" nell'ambito degli istituti di pena «non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d'opera professionale, in regime di parasubordinazione».

E' stata, dunque, esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato già in ragione della stessa disciplina



normativa, come di recente ribadito da questa Corte anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 20/03/2019, n. 7929). Infatti, è stato sottolineato come le norme di cui alla legge n. 740 del 1970 siano norme speciali, che rispondono alla natura peculiare del rapporto d'incarico, non assimilabile a quello di pubblico impiego, e che sono volte a escludere l'applicazione al medico penitenziario dell'intera disciplina dettata per gli impiegati civili dello Stato. E' stato, quindi, ribadito che il rapporto d'incarico in questione è di tipo autonomo, giacché le modalità concrete del suo svolgimento -in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario- non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l'attività dell'amministrazione e con la complessa realtà del carcere.

Ne consegue che va esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, per essere applicabile unicamente la disciplina speciale prevista dalla legge n. 740 del 1970.

Nella specie, occorre pure evidenziare che, come precisato sopra, l'odierno ricorrente non era stato incaricato in esito a rituale procedura concorsuale, prevista dall'art. 4 della legge, bensì in virtù di incarico provvisorio e per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 50, che stabilisce: «Nelle ipotesi di assenza o impedimento del medico, del farmacista o del veterinario incaricati previste nei precedenti articoli 19, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 46 il direttore dell'istituto, qualora risulti impossibile assicurare il funzionamento dei relativi servizi, provvede immediatamente alla sostituzione del sanitario assente o impedito con altro sanitario iscritto al rispettivo ordine professionale, dandone comunicazione al Ministero.». Per tali



prestazioni, il comma 2, del medesimo art. 50 prevede un
compenso ridotto rispetto a quello previsto per il medico
incaricato ai sensi dell'art. 1 («Al sanitario incaricato di
sostituire, in via provvisoria, il titolare, ai sensi del precedente
comma spetta un compenso giornaliero di importo pari ad un
trentesimo della misura iniziale del compenso mensile di cui al
precedente articolo 38 e delle indennità di cui al precedente
articolo 39 previste per il sanitario incaricato che si trovi in
analoga situazione di sede e di famiglia; il detto sanitario non
ha diritto ad alcun trattamento previdenziale o assicurativo.»).

Nel sistema della legge, la necessità di sostituire
provvisoriamente l'incaricato per assicurare il servizio, giustifica
la chiamata diretta e la previsione di un compenso diverso e
ridotto, rispetto a colui che abbia assunto l'incarico a seguito di
regolare concorso. Né, avuto riguardo alle chiare disposizioni
normative, può assumere rilievo la circostanza che, lungi
dall'essere di fatto provvisorio, il rapporto è proseguito per anni
(oltre un decennio). Infatti, esclusa la configurabilità di un
rapporto di lavoro subordinato, va di conseguenza esclusa
l'applicabilità anche dell'art. 2126 cod. civ., siccome invocato
nel motivo. Analogamente, va esclusa l'applicazione dell'art.
2116 cod. civ., che non trova applicazione rispetto ad un
rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato, ad onta della
prosecuzione di fatto, dalla provvisorietà, e che, come sopra
chiarito, trova la sua esclusiva disciplina nella legge n. 740 del
1970.

4.3 Da ciò consegue anche il rigetto del secondo motivo in
ordine alla applicabilità dell'art. 52 attesa la natura autonoma
del rapporto di lavoro e la inapplicabilità dell'art. 2126 c.c..

4.4 Riguardo alla censura della sentenza impugnata per aver
ritenuto non esperibile l'azione di arricchimento senza causa si



sostiene che la stessa affermata impossibilità per la ASD di adeguare il compenso comprovava la necessità e fondatezza della domanda subordinata ex art. 2041 cod. civ..

Numero registro generale 19917/2021
Numero sezionale 3169/2025
Numero di raccolta generale 30420/2025
Data pubblicazione 18/11/2025

Va al riguardo rammentato che (Ordinanza n. 3473 del 11/02/2025) qualora una domanda, o una questione giuridica implicante un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della domanda o questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa.

Orbene, è da rilevarsi la novità della questione sollevata solo in cassazione non rinvenendosi l'esame della stessa nella sentenza impugnata e non avendo il ricorrente allegato l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto.

4.5 In ordine alla richiesta di rivalutazione dei conteggi contenuta nel secondo motivo se ne rileva la sua inammissibilità per difetto di autosufficienza e per inammissibile sindacabilità di apprezzamenti di fatto. Peraltro, la questione è incongruente rispetto alla eccepita violazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.

In conclusione, il ricorso va respinto. Nulla sulle spese, attesa la tardiva costituzione del controricorrente.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 18 giugno 2025.

La Presidente
Adriana Doronzo

